

Consiglio Provinciale
del Verbanio Cusio Ossola

Decreto legge 137 del 28 ottobre 2020 disposizioni in materia di lavoro

Nuovi trattamenti di Cassa Integrazione - Disposizioni in materia di licenziamenti - Esonero versamento contributi - Sospensione versamento contributi previdenziali ed assistenziali - Proroga termine presentazione modello 770 - Contributi a fondo perduto - Altre misure

**9 novembre 2020
Bartolomeo La Porta**



D.L. 137/2020

D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, pubblicata in G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020



Entrato in vigore in data 29 ottobre 2020

NUOVI TRATTAMENTI CIG

Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

1. I datori di lavoro che **sospendono o riducono l'attività lavorativa** per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per una **durata massima di sei settimane**, secondo le modalità previste al comma 2. **Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.** Con riferimento a tale periodo, **le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.** I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.



NUOVI TRATTAMENTI CIG

Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 **sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104**, convertito con modificazioni dalla legge ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, **nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive** al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al comma 1 versano un **contributo aggiuntivo** determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del **primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019**, pari:



NUOVI TRATTAMENTI CIG

Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

a) al **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una **riduzione del fatturato inferiore al venti per cento**;

b) al **18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che **non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato**.

3. Il contributo addizionale **non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività di cui** ⁵ al comma 2.

NUOVI TRATTAMENTI CIG

Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al comma 1, il datore di lavoro deve presentare all'Inps **domanda di concessione**, nella quale **autocertifica**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, **la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2**. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

NUOVI TRATTAMENTI CIG

Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

5. Le **domande** di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa**. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.

(Quindi, inizio dal 16/11, scadenza domanda 30/11? ASSURDO!!)



NUOVI TRATTAMENTI CIG

Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

6. In caso di **pagamento diretto** delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale **entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale**, ovvero, se posteriore, **entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione**. In sede di **prima applicazione**, i termini di cui al presente comma sono spostati al **trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto**, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi ⁸ rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

NUOVI TRATTAMENTI CIG

Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

7. La scadenza dei termini di **invio delle domande** di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il **1° e il 10 settembre 2020**, è fissata al **31 ottobre 2020**.



NUOVI TRATTAMENTI CIG

Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

ART. 12 RISTORI BIS

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

1. All'articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito con il seguente: **“Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.”**,

NUOVI TRATTAMENTI CIG

Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

*Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.
Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per
aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*

8. I **Fondi di cui all'articolo 27 (*Fsba e Formatemp*)** del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo.



TRATTAMENTI CIG - COVID

Periodo	Settimane	Contributo addizionale	Datori interessati	Lavoratori beneficiari	Riferimento
23/2 – 31/8	9	No	Tutti	25/3 (legge)	D.L. 18
23/2 – 31/10	9 + 5 + 4	No	a) Tutti prime 9 b) Le 5 solo chi autorizzato prime 9 c) Le 4 solo chi autorizzato alle 14	25/3 (legge)	DD.LL. 34/52
13/7 – 31/12	9 + 9	a) Prime 9 no b) Seconde 9 riduzione fatturato	a) Tutti prime 9 b) Seconde 9 solo chi autorizzato prime nove	13/7 (circolare)	D.L. 104
16/11- 31/1	6	a) Riduzione fatturato b) No se soggetti a restrizione	a) Solo chi autorizzato alle 18 ex D.L. 104 b) Soggetti a restrizioni	????? (25/3?) (13/7?) (29/10? Plausibile) (16/11? Da escludere)	D.L. 137

NUOVI TRATTAMENTI CIG

Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

ART 12 RISTORI BIS


Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

1. All'articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) dopo il comma 8, è inserito il seguente: ***“8-bis. I trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.”***;



ESEMPIO 1 (ipotesi da confermare da INPS)





ESEMPIO 2 (ipotesi da confermare da INPS)

Attività non soggetta a restrizioni

Inizio sospensione
13/7/2020

Settimane autorizzate
9 + 9

Termine 18 settimane
14/11/2020

Possibile richiedere altre 6 settimane dal 16/11/2020 al 31/1/2021

Contributo addizionale fatturato



ESEMPIO 3 (ipotesi da confermare da INPS)

Attività soggetta a restrizioni

Inizio sospensione 13/7/2020

Settimane autorizzate 9 + 2


Termine 11 settimane 24/10/2020


Possibile richiedere altre 6 settimane dal 16/11/2020 al 31/1/2021

No contributo addizionale dal 16/11



ESEMPIO 4 (ipotesi da confermare da INPS)





ESEMPIO 5 (ipotesi da confermare da INPS)

Attività soggetta a restrizioni

Inizio sospensione
10/8/2020

Settimane autorizzate
9 + 9

Termine 18 settimane
11/12/2020

Possibile richiedere altre 2 settimane dal 13/12/2020 al 31/1/2021

No contributo addizionale dal
16/11



ESEMPIO 6 (ipotesi da confermare da INPS)

Attività non soggetta a restrizioni

Inizio sospensione 10/8/2020

Settimane autorizzate 9 + 9


Termine 18 settimane 11/12/2020

Possibile richiedere altre 2 settimane dal 13/12/2020 al 31/1/2021

Contributo addizionale fatturato




ESEMPIO 7 (ipotesi da confermare da INPS)





ESEMPIO 8 (ipotesi da confermare da INPS)





ESEMPIO 9 (ipotesi da confermare da INPS)

Attività soggetta a restrizioni

Inizio sospensione 14/9/2020

Settimane autorizzate 2

Termine 2 settimane 26/9/2020

Possibile richiedere altre 6 settimane dal 16/11/2020 al 31/1/2021

No contributo addizionale



ESEMPIO 10 (ipotesi da confermare da INPS)

Attività non soggetta a restrizioni

Inizio sospensione 14/9/2020

Settimane autorizzate 2

Termine 2 settimane 26/9/2020

Non possibile richiedere altre settimane



ESEMPIO 11 (ipotesi da confermare da INPS)

Attività soggetta a restrizioni

Inizio sospensione 9/11/2020

Settimane autorizzate 0

Termine 2 settimane 21/11/2020

Saranno autorizzate le 2 settimane con possibilità di richiederne altre 5 dal 23/11/2020 al 31/1/2011

No contributo addizionale



ESEMPIO 12 (ipotesi da confermare da INPS)

Attività non soggetta a restrizioni

Inizio sospensione 9/11/2020

Settimane autorizzate 0

Termine 2 settimane 21/11/2020

Sarà autorizzata solo la prima settimana e non sarà possibile richiederne altre

No contributo addizionale

LICENZIAMENTI

Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

8. **Fino al 31 gennaio 2021** resta **precluso** l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì **sospese** le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

9. Fino alla **stessa data** di cui al comma 8, resta, altresì, **preclusa** al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di **recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì **sospese** le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

LICENZIAMENTI

Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

10. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 8 e 9 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal²⁷ divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

PRECLUSIONE/SOSPENSIONE PROCEDURE E BLOCCO LICENZIAMENTI G.M.O

Periodo	Eccezioni	Riferimento
23/2 – 17/5	Cambio appalto	D.L. 18
17/5 – 17/8	Cambio appalto	D.L. 34
a) Termine fruizione cig b) Termine fruizione esonero c) 31/12	a) Cambio appalto b) Cessazione attività c) Accordo aziendale d) fallimento	D.L. 104
31/1	a) Cambio appalto b) Cessazione attività c) Accordo aziendale d) fallimento	D.L. 137





AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Art. 3 D.L. 14 agosto 2020, n. 104

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, **che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1** del presente decreto e che abbiano **già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale** di cui agli articoli da 19 a 22 - quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico**, per un **periodo massimo di quattro mesi**, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del **doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su²⁹ base mensile.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Art. 3 D.L. 14 agosto 2020, n. 104

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i **divieti di cui all'articolo 14 del presente decreto**.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta **la revoca dall'esonero contributivo** concesso ai sensi del comma 1 del presente decreto **con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1.**

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

...possono accedere all'esonero in trattazione i datori di lavoro che abbiano **già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020**, degli interventi di **integrazione salariale** di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, e successive modificazioni, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inoltre, come previsto dal medesimo articolo 3 del decreto-legge citato, la misura può trovare **applicazione anche in favore dei datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale** ai sensi del menzionato decreto-legge n. 18 del 2020, **collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.**

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Più in particolare, l'esonero può essere legittimamente fruito per le **medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e giugno 2020, siano state fruito le specifiche tutele di integrazione salariale** di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 e successive modificazioni.

Pertanto, anche ai fini della verifica del rispetto del presupposto legittimante il riconoscimento dell'esonero in trattazione (ossia la fruizione degli ammortizzatori nei mesi di maggio e giugno 2020) è necessario fare riferimento alle **single matricole INPS** attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale.

Conseguentemente, **l'importo dell'esonero potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti sopra richiamati.**

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Ai fini del legittimo riconoscimento dell'esonero è, inoltre, previsto che i datori di lavoro interessati **non richiedano i nuovi trattamenti di cassa integrazione** (ordinaria o in deroga) o l'assegno ordinario di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020.

Al riguardo, si osserva che il riconoscimento dell'esonero trova la sua ratio ispiratrice in un regime di alternatività con i trattamenti di integrazione salariale, in quanto la previsione ha il precipuo scopo di incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale.

Le citate ragioni di alternatività dell'esonero rispetto ai trattamenti di integrazione salariale implicano che, **qualora il datore di lavoro decida di accedere all'esonero in trattazione, non potrà più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19.**

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Sarà conseguentemente **possibile accedere all'esonero** in trattazione - e fruire degli eventuali periodi di integrazione salariale ai sensi del citato decreto-legge n. 18 del 2020 - per i datori di lavoro che **abbiano fatto richiesta di tali strumenti in data antecedente al 15 agosto 2020** (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020) o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, **purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio**. La suddetta possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Laddove la norma chiede al datore di lavoro di fare una scelta tra l'esonero in trattazione e i nuovi strumenti di integrazione salariale e laddove il datore di lavoro sia lo stesso, la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.³⁴



AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

Assetto e misura dell'esonero

L'ammontare dell'esonero in trattazione è pari - ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche - al **doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e giugno 2020**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L'importo dell'agevolazione, più specificamente, è **pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata** in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi citati.

L'ammontare dell'esonero così determinato costituisce l'importo massimo riconoscibile ai fini dell'agevolazione.

Tale importo **può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020**, per un periodo **massimo di quattro mesi** e deve essere riparametrato e applicato su base³⁵ mensile.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

Assetto e misura dell'esonero

Durante il periodo di fruizione dell'esonero, che, come già chiarito, non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2020, opereranno i **divieti di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 104 del 2020.**

Con riferimento all'effettiva entità dell'agevolazione, si precisa, inoltre, che l'ammontare dell'esonero **prescinde dal numero dei lavoratori** per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione non versata nelle suddette mensilità costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l'individuazione del credito aziendale.

Sebbene la contribuzione non versata nelle mensilità di maggio e giugno 2020 costituisca il parametro di riferimento per l'individuazione dell'ammontare dell'agevolazione, si fa presente, inoltre, che **la quota di esonero mensilmente fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione³⁶ astrattamente dovuta.**

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

Assetto e misura dell'esonero

....**non sono oggetto di esonero** le seguenti contribuzioni:

- i **premi** e i contributi dovuti all'INAIL;
- il **contributo**, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei **trattamenti di fine rapporto**;
- il **contributo**, ove dovuto, ai **Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148**, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all'articolo 40 del D.lgs n. 148 del 2015 e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il **contributo** destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei **Fondi interprofessionali** per la formazione continua.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

Assetto e misura dell'esonero

Sono, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le **contribuzioni che non hanno natura previdenziale** e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di **solidarietà** alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018.

Da ultimo, si precisa che l'agevolazione spetta nei **limiti delle risorse specificatamente stanziare.**

Più in particolare, per l'esonero contributivo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2020, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, gli oneri sono stati valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

Condizioni di spettanza dell'esonero

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è **subordinato al rispetto**, da un lato, delle **norme poste a tutela delle condizioni di lavoro** e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall'altro, da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 104 del 2020.

In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l'esonero contributivo di cui si tratta, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è **subordinato** alle seguenti condizioni:

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

Condizioni di spettanza dell'esonero

- rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, ossia: **regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale**, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (**DURC**);
- **assenza di violazioni** delle **norme** fondamentali a **tutela delle condizioni di lavoro** e rispetto degli altri obblighi di legge;
- **rispetto degli accordi e contratti collettivi** nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo previsto all'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2020, in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 di interventi di integrazione salariale), si configura quale **misura selettiva** che, come tale, **necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.**



AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

Coordinamento con altre misure

L'esonero in trattazione, come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legge in commento è **cumulabile con altri esoneri** o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Pertanto, considerato che l'agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, la citata cumulabilità con altri regimi agevolati può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Circ. INPS 105 del 18 settembre 2020

Coordinamento con altre misure

Con riferimento, invece, ai **nuovi trattamenti di integrazione** si rammenta che per gli stessi è previsto un regime di **alternatività** rispetto all'esonero. Pertanto, il datore di lavoro che accede all'esonero in trattazione, per tutta la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi dei suddetti nuovi strumenti di integrazione salariale.

Al contrario, le previsioni normative **non precludono la possibilità di presentare domanda**, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva in trattazione, per **ammortizzatori sociali ordinari**, diversi dalle causali COVID-19 e dalla specifica normativa recata dal richiamato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 e⁴³ successive modificazioni.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

13. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, **ai datori di lavoro privati**, con esclusione del settore agricolo, **che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico** di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, **per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

14. I datori di lavoro privati che **abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3**, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, **possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.**

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Art. 12 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

15. Il beneficio previsto dal presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. **L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.**

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE DD.LL. 104/137

TIPOLOGIA	RIFERIMENTO	DURATA	APPLICABILITA'
Alternativo CIG	a) Art. 3 D.L. 104 b) Art. 12 D.L. 137	a) Doppio ore cig fruite mesi maggio e giugno 2020, max 4 mesi b) Ore cig fruite giugno max 4 settimane	NO Autorizzazione Commissione UE Circolare INPS
Assunzioni tempo indeterminato	Art. 6 D.L. 104	6 mesi	NO Circolare INPS Monitoraggio
Assunzione termine turismo	Art. 7 D.L. 104	Max 3 mesi	NO Autorizzazione Commissione UE Circolare INPS
Trasformazione tempo indeterminato turismo	Art. 7 D.L. 104	6 mesi	NO Autorizzazione Commissione UE Circolare INPS
Decontribuzione sud	Art. 27 D.L. 104	3 mesi	SI Autorizzazione Commissione UE 6/10/2020 circ. INPS 122/2020



SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI

Art. 13 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono **sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020**.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati **nell'allegato I** al presente decreto i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, a INPS e a INAIL, al fine di permettere il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI

Art. 13 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

ART. 11 RISTORI BIS

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

1. La **sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre** di cui all' articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, **si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'allegato x (zone gialle) al presente decreto.** La predetta sospensione **non opera** relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria **INAIL**.
2. È altresì **sospeso** il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti **nei mesi di novembre e dicembre 2020**, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle Regioni delle **“zone arancioni” e delle “zone rosse”** di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, **appartenenti ai settori rispettivamente individuati nell'allegato xx (rosse) e nell'allegato xxx** (48 arancioni) del presente decreto.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI

Art. 13 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021**. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI

ART. 7 RISTORI BIS

Sospensione dei versamenti a favore dei soggetti che operano nelle zone rosse

1. Per i soggetti che esercitano le **attività economiche sospese su tutto il territorio** nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nonché per quelli che operano nei **settori economici individuati nell'Allegato 2** al presente decreto legge, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di **massima gravità e da un livello di rischio alto**, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, sono **sospesi** i termini che scadono nel mese di **novembre 2020** relativi:

a) ai **versamenti relativi alle ritenute alla fonte**, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) ai **versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto**.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI

ART. 7 RISTORI BIS

Sospensione dei versamenti a favore dei soggetti che operano nelle zone rosse

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021** o mediante **rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.



SOSPENSIONE VERSAMENTI

TIPOLOGIA	RIFERIMENTO	ATTIVITA'	PERIODO
Contributi INPS	a) RISTORI b) RISTORI BIS c) RISTORI BIS	a) ALL. 1 RISTORI b) ZONE GIALLE ALL. 1 RISTORI c) ZONE ARANCIONI ALL. XXX RISTORI BIS E ROSSE ALL. XX RISTORI BIS	a) NOVEMBRE 2020 b) NOVEMBRE 2020 c) NOVEMBRE E DICEMBRE 2020
Premi INAIL	a) RISTORI b) RISTORI BIS	a) ALL. 1 RISTORI b) ZONE ARANCIONI E ROSSE?	a) NOVEMBRE 2020 b) NOVEMBRE E DICEMBRE 2020
IVA	RISTORI BIS	ALL. 2 RISTORI BIS	NOVEMBRE 2020
Ritenute IRPEF	RISTORI BIS	ALL. 2 RISTORI BIS	NOVEMBRE 2020



SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI

(da armonizzare con il RISTORI BIS)

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011 - Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030 - Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042 - Ristorazione ambulante	200,00%



SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI

(da armonizzare con il RISTORI BIS)

Codice ATECO	%
561050 - Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100 - Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400 - Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000 - Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%



SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI

(da armonizzare con il RISTORI BIS)

Codice ATECO	%
00400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110 - Gestione di stadi	200,00%
931120 - Gestione di piscine	200,00%
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200 - Attività di club sportivi	200,00%
931300 - Gestione di palestre	200,00%
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999 - Altre attività sportive nca	200,00%
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930 - Sale giochi e biliardi	200,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
60420 - Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%

PROROGA 770/2020

Art. 10 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Proroga del termine per la presentazione del modello 770)

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno di imposta 2019, è **prorogato al 10 dicembre 2020**.





CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 1 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

1. Al fine di sostenere gli operatori dei **settori economici interessati dalle misure restrittive** introdotte con il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020** per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto **un contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti che, alla data del **25 ottobre 2020**, hanno la **partita IVA attiva** e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai **codici ATECO riportati nell'Allegato 1** al presente decreto. Il contributo **non spetta** ai soggetti che hanno attivato la **partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020**.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 1 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

2. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **possono essere individuati ulteriori codici ATECO** riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 1 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Il predetto contributo spetta **anche in assenza dei requisiti di fatturato** di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che **hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019**.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 1 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

5. Per i soggetti che hanno **già beneficiato** del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, **il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale** sul quale è stato erogato il precedente contributo.



CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 1 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

6. Per i soggetti che **non hanno presentato istanza** di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa **presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web** e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; **il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.**





CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 1 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

7. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:

- a) per i soggetti di cui al **comma 5**, come **quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020**;
- b) per i soggetti di cui al **comma 6**, come **quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020**; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a **5 milioni di euro**, il valore è calcolato applicando la **percentuale** di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.



CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 1 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto.

8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo **non può essere superiore a euro 150.000,00.**

9. Per i soggetti di cui al **comma 5**, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo è determinato applicando le **percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.**



CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

(da armonizzare con il RISTORI BIS)

BENEFICIARI	ATTRIBUZIONE	AMMONTARE	ESCLUSIONI
<p>a) Attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui ai codici ATECO all. 1</p> <p>b) Ulteriori settori danneggiati da individuarsi tramite D.M.</p> <p><u>PRESUPPOSTO</u></p> <p>L'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.</p> <p>Si prescinde per coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019</p>	<p>(Già percettori indennità art. 25 D.L. 34)</p> <p>Automatica</p> <p>Art. 1, c. 5, D.L. 137</p>	<p>Quota del contributo già erogato ai sensi del D.L. 34, eventualmente innalzato come da allegato 1 D.L. 137</p> <p>Contributo max 150.000 euro</p>	<p>a) P. Iva cessata alla data di presentazione istanza</p> <p>b) Partita Iva attivata dal 25/10/2020</p>
	<p>(Non percettori indennità art. 25 D.L. 34)</p> <p>Istanza telematica ADE</p> <p>Art. 1, c. 6, D.L. 137</p>	<p>Percentuale determinata da DL 34 in base a diminuzione fatturato.</p> <p>Quota determinata come da allegato 1 D.L. 137</p> <p>Contributo max 150.000 euro</p>	

ALTRE MISURE

Art. 15 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

1. Ai soggetti **beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104**, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la **medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum.**



ALTRE MISURE

Art. 15 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

2. Ai lavoratori **dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno **cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge** e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per **almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI**, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro**. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in **somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né⁶⁶ di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ALTRE MISURE

Art. 15 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

3. E' riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro** ai lavoratori **dipendenti e autonomi** che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori **dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno **cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge** e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per **almeno trenta giornate nel medesimo periodo**;

b) lavoratori **intermittenti**, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la **prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata**⁶⁷
in vigore del presente decreto;

ALTRE MISURE

Art. 15 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

- c) **lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;**
- d) **incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.**

ALTRE MISURE

Art. 15 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

4. I soggetti di cui al comma 3, **alla data di presentazione della domanda, non devono essere** in alcuna delle seguenti condizioni:
- a) **titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente** di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
 - b) **titolari di pensione.**



ALTRE MISURE

Art. 15 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a **1000 euro**:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

ALTRE MISURE

Art. 15 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

6. Ai lavoratori iscritti al **Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro**, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, pari a **1000 euro**. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. **La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.**

ALTRE MISURE

Art. 15 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 **non sono tra loro cumulabili** e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 14. La **domanda** per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è **presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020** tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

9. **Decorsi quindici giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge si **decade** dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

ALTRE MISURE

Art. 16 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle **filiera agricole, della pesca e dell'acquacoltura** e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende **produttrici di vino e birra**, è riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, **per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020**. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

ALTRE MISURE

Art. 16 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.

Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020,⁷⁴ con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.



ALTRE MISURE

Art. 16 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel **quarto trimestre 2020**, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, **l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.**



ALTRE MISURE

Art. 16 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

ART. 21 RISTORI BIS

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato X del presente decreto legge, è riconosciuto il medesimo beneficio **anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.**



ALTRE MISURE

Art. 17 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

1. Per il mese di **novembre 2020**, è erogata dalla **società Sport e Salute S.p.A.**, nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, **un'indennità pari a 800 euro** in favore dei **lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione** presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

ALTRE MISURE

Art. 17 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

2. Le **domande** degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate **entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica** di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale del **Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport** del 6 aprile 2020, **alla società Sport e Salute s.p.a.** che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

ALTRE MISURE

Art. 17 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

3. Ai soggetti **già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020**, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i quali permangono i requisiti, l'indennità pari a 800 euro **è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.**

ALTRE MISURE

Art. 22 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Scuole e misure per la famiglia

1. All'articolo **21-bis**, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ", **minore di anni quattordici**," sono sostituite dalle seguenti: ", **minore di anni sedici**" e dopo le parole: "sia pubblici che privati" sono aggiunte le seguenti: ", *nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici*";

b) al comma 3, dopo le parole: "plesso scolastico" sono aggiunte le seguenti: ", *nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. **In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di***⁸⁰ lavoro.".

ALTRE MISURE

ART. 13 RISTORI BIS

Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado

1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di **massima gravità e da un livello di rischio alto**, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nelle quali sia stata **disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado**, e nelle sole ipotesi in cui la **prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile**, è riconosciuta **alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza.**

ALTRE MISURE

ART. 13 RISTORI BIS

Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado

2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, in luogo della retribuzione, **un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa**, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.



ALTRE MISURE

ART. 13 RISTORI BIS

Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto **anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata** ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a **scuole di ogni ordine e grado** o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi del suddetto decreto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.



ALTRE MISURE

ART. 14 RISTORI BIS

Bonus baby-sitting regioni zone rosse

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di **massima gravità e da un livello di rischio alto**, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 nelle quali sia stata disposta la **chiusura delle scuole secondarie di primo grado**, i genitori lavoratori **iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 o iscritti alle gestioni speciali dell'Ago**, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate nel ⁸⁴ periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

ALTRE MISURE

ART. 14 RISTORI BIS

Bonus baby-sitting regioni zone rosse

La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, **nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.**



ALTRE MISURE

ART. 14 RISTORI BIS

Bonus baby-sitting regioni zone rosse

5. Il bonus viene **erogato mediante il libretto famiglia** di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

